

N. R.G. 41362/2020

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SESTA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **41362/2020**

tra

ATTORE/I

e

INTRUM ITALY S.P.A.

CONVENUTO/I

ALICUDI SPV SRL

INTERVENUTO

Oggi **25 maggio 2023** ad ore **9.30** innanzi al dott. Cinzia Cassone, sono comparsi:Per _____ 'avv. **SANTARELLI MICHELE** e l'avv. **Carmen Lana**Per **INTRUM ITALY S.P.A.** l'avv. _____, oggi sostituito dall'avv. _____Per **ALICUDI SPV SRL** l'avv. _____, oggi sostituito dall'avv. _____

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli telematicamente depositati in data 17.01.2023 per parte attrice opponente e in data 22.12.2022 per parti convenuta opposta e intervenuta.

Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura ad ore 15.20.

N. R.G. 41362/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Cassone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da:

_____ -C.F. _____, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Stefano Diaferio e Michele Santarelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in
Milano, 20123, via XX Settembre n. 24

ATTORE OPPONENTE

contro

INTRUM ITALY S.p.A., P. IVA 10311000961, in persona del legale rappresentante pro tempore, con
sede legale in Milano Via Galileo Galilei n. 7, quale mandataria di Intesa Sanpaolo S.p.A.,
rappresentata e difesa dall'avv. _____ del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Milano, _____

CONVENUTA OPPOSTA

contro

INTRUM ITALY S.p.A., P. IVA 10311000961, in persona del legale rappresentante pro tempore, con
sede legale in Milano Via Galileo Galilei n. 7, quale mandataria di Alicudi SPV S.r.l. e Alicudi Leasco
S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. _____ del Foro di Milano ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Milano, _____ 7

INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.



Sentenza n. 4414/2023 pubbl. il 25/05/2023

RG n. 41362/2020

Repert. n. 5006/2023 del 29/05/2023

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni delle parti: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data 25.05.2023



CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE OPPONENTE

“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le motivazioni esposte e contrariis rejectis, così giudicare:

In via preliminare:

-- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Intrum Italy S.p.A. e, per l'effetto, revocare e annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 6642/2020, R.G. n. 4649/2020, emesso dal Tribunale di Milano in data 16 marzo 2020, con ogni effetto e conseguenza di legge anche in ordine alla concessa esecutorietà provvisoria;

In via principale, nel merito:

-- accertare e dichiarare che il Sig. _____ nulla deve, a qualsiasi titolo, in favore della convenuta opposta, ovvero, in via subordinata, che lo stesso è debitore della minor somma risultante dalla CTU contabile espletata in corso di causa e/o ritenuta giustizia;

-- per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, invalidità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 6642/2020, R.G. n. 4649/2020, emesso dal Tribunale di Milano in data 16 marzo 2020 e revocare in ogni caso tale decreto ingiuntivo, con ogni effetto e conseguenza di legge anche in ordine alla concessa esecutorietà provvisoria;

In ogni caso e sempre:

-- con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA

“In via principale: Rigettare tutte le domande formulate da _____, C.F. _____, nato a Milano in data _____ e residente nel Principato di Monaco, _____ con l'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio – in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e per effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 6642/2020, R.G. n. 4649/2020, emesso dal Tribunale di Milano in data 16.03.2020, dichiarandolo definitivo ed esecutivo e, in ogni caso, condannare il sig. _____ al pagamento dell'importo di Euro 140.395,73. In ogni caso: Condannare controparte al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di causa. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande, istanze, eccezioni e deduzioni”.

CONCLUSIONI DI PARTE INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.

“In via principale: Rigettare tutte le domande formulate da _____, C.F. _____, nato a Milano in data _____ e residente nel Principato di Monaco, _____ con l'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio – in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e per effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 6642/2020, R.G. n. 4649/2020, emesso dal Tribunale di Milano in data 16.03.2020, dichiarandolo definitivo ed esecutivo e, in ogni caso, condannare il sig. _____ al pagamento dell'importo di Euro 140.395,73. In ogni caso: Condannare controparte al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di causa. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande, istanze, eccezioni e deduzioni”.



R.G. 41362/2020

Il Giudice Repert. n. 5006/2023 del 29/05/2023

letti gli atti ed i documenti di causa;

lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.*;**rilevato che**

in data 24.04.2007, Intesa Leasing S.p.A., oggi Intesa Sanpaolo S.p.A., stipulava con il sig. _____ (detto anche, nel prosieguo, Utilizzatore) il contratto di locazione finanziaria n. 882117/001 (vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio), avente ad oggetto "l'imbarcazione CATAMARANO MODELLO LAGOON 500, VERSIONE STANDARD, matricola scafo FR-CNB50029J607, lunghezza scafo f.t., metri 15,54, larghezza metri 8,53, completa di n. 2 motori volvo tipo D2-75 matricole 5103965682 e 5103965683, dotazioni standard e dei seguenti accessori: altoparlanti stagni nel pozzetto e nel fly, antenna tv in testa d'albero, attrezzatura genaker, bagnetto a prua per equipaggio, batterie al gel 140A, doppio carica batteria 80A, cassaforte nella cabina armatore, climatizzatore 48000 BTU, cuccetta equipaggio a prua, cucinerie sedute pozzetto a prua e a poppa, eliche quadripale a pale abbattibili, gennaker, gruette inox, gruppo elettrogeno 9,5, KWA ONAN, illuminazione esterna di cortesia, spots nelle scalette di poppa, lava/asciuga biancheria, lavastoviglie, lazy bag, package elettronica raymarine (ec, log, speed, vento, multi e autopilota con doppi comandi), pozzetto in teak, pompa di trasferimento gasolio, pompa lavaggio ponte, passascafi e saracinesche per dissalatore, presa v nel salone ed in cabina armatore, stereo cd lettore Dvd/Mp3 con altoparlanti interni, tendaggi interni porta ingresso, tessuti rivestimenti divano in colori personalizzati, ventilatori salone e cabine, VHF raymarine doppia postazione, wc elettrici in 3 toilette, winches elettrici per scotte genoa, gruette e carrello e scott della randa, accessori vari e antivegetativa, di seguito denominata per brevità imbarcazione", meglio descritto nel contratto di compravendita Rep. n. 166.410 e Racc. n. 32.485 del 23.04.2007, a rogito del dott. Enrico Chiodi Daelli, Notaio in Milano (vedasi doc. n. 6 fascicolo monitorio) e nel verbale di consegna e collaudo (vedasi doc. n. 7 fascicolo monitorio).

L'Utilizzatore si rendeva inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni periodici e Mediocredito Italiano S.p.A., oggi Intesa Sanpaolo S.p.A., con propria comunicazione in data 09.11.2015, dichiarava di avvalersi della clausola risolutiva espressa *ex art. 1456 c.c.*, come prevista delle Condizioni Generali di Contratto, comunicando all'Utilizzatore l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, intimando, altresì, l'immediata restituzione del bene concesso in *leasing*, oltre al pagamento dell'importo di Euro 82.306,43, a titolo di canoni ed altri importi scaduti e rimasti insoluti (vedasi doc. n. 8 fascicolo monitorio).



La società Concedente, a seguito della restituzione del bene oggetto del contratto risolto, vendeva lo stesso bene ad una società terza (vedasi doc. n. 9 fascicolo monitorio), contabilizzando la relativa penale risarcitoria e dunque asseriva di risultare creditrice, al netto del valore imponibile ricavato dalla vendita del bene, della somma pari ad Euro 140.395,73 (vedasi doc. n. 10 fascicolo monitorio).

Su impulso della Concedente veniva depositato ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Milano e il relativo decreto ingiuntivo n. 6642/2020 (R.G. n. 4649/2020) veniva emesso con ingiunzione all'Utilizzatore di provvedere al pagamento dell'importo di Euro 140.395,73, oltre agli interessi al tasso convenzionale sulla quota capitale di Euro 104.050,30, con decorrenza dal 29 gennaio 2020, alle spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 406,50 per spese, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e C.P.A. ed oltre alle successive occorrenze.

Veniva notificato il ricorso e il decreto ingiuntivo all'Utilizzatore, che, in data 12.11.2020, provvedeva a notificare atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo: in via preliminare di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Intrum Italy S.p.A. e, per l'effetto, revocare e annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo di pagamento n. 6642/2020, R.G. n. 4649/2020, emesso dal Tribunale di Milano in data 16.03.2020, anche in considerazione dell'erronea indicazione del termine di pagamento e di opposizione contenuta nel ricorso depositato in via monitoria; rigettare e non concedere, ove proposta, la richiesta di provvisoria esecutività del predetto decreto ingiuntivo opposto, per asseriti gravi vizi formali del medesimo e per carenza di legittimazione della ricorrente e considerato che la presente opposizione era fondata su prova scritta e di pronta soluzione. In via principale, nel merito chiedeva di accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, invalidità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 6642/2020, R.G. n. 4649/2020, emesso dal Tribunale di Milano in data 16.03.2020 e, per l'effetto, di accertare e dichiarare che il Sig. _____ nulla doveva, a qualsiasi titolo, in favore della convenuta opposta. In via istruttoria chiedeva con ogni e più ampia riserva di produrre nel prosieguo della presente vertenza ogni documento utile a dimostrare l'insussistenza e/o erroneità del presunto credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso e sempre con vittoria di spese e compensi professionali di lite.

Intrum Italy S.p.A., quale mandataria di Intesa Sanpaolo S.p.A., si costituiva in giudizio, contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo in via principale di rigettare tutte le domande formulate dall'attore opponente con l'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e per effetto dichiarare definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo n. 6642/2020, R.G. n. 4649/2020, emesso dal Tribunale di Milano in data 16.03.2020 e, in ogni caso,



condannare il sig. _____ al pagamento dell'importo di Euro 140.395,73. In ogni caso chiedeva di condannare controparte al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di causa.

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza in data 06.07.2021, rilevava che l'opposizione non era fondata su idonea prova scritta e pertanto concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., rinviando la causa per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza in data 16.2.2022, successivamente differita al 17.3.2022.

All'udienza in data 17.3.2022, il giudice ammetteva la CTU richiesta da parte attrice nella propria seconda memoria istruttoria, formulando il quesito e rinviando la causa per il giuramento del CTU e il conferimento dell'incarico all'udienza in data 21.04.2022.

In seguito, all'esito delle operazioni peritali regolarmente portate a termine, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in data 19.01.2023, successivamente rinviata in data 16.2.2023, al fine di consentire la costituzione in giudizio della cessionaria del credito.

Intrum Italy S.p.A., quale mandataria di Alicudi SPV S.r.l. e Alicudi LeaseCo S.r.l., cessionarie del credito per cui è causa, si costituiva in giudizio, chiedendo l'estromissione di Intesa Sanpaolo S.p.A. ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. non avendo la stessa più interesse a partecipare attesa l'intervenuta cessione e facendo proprie tutte le domande, eccezioni, difese, istanze e conclusioni già formulate da Intesa Sanpaolo S.p.A., e per essa da Intrum Italy S.p.A. e contenute in tutti i relativi atti di causa.

All'udienza del 16.02.2023, il giudice rinviava la causa per gli incumbenti di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza odierna, assegnando alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.

Si dà atto che la causa, originariamente assegnata alla dott.ssa Rossella Filippi, veniva assegnata, a far data dal 16.11.2022, alla scrivente.

Le domande di parte opponente vengono parzialmente accolte nei limiti e con le precisazioni di seguito esposti.

Parte opponente, in via preliminare, ha eccepito la carenza e il difetto di legittimazione di Intrum Italy S.p.A. e la nullità delle procure del 10.07.2019 e del 28.11.2022.

In relazione al primo punto (carenza e il difetto di legittimazione di Intrum Italy S.p.A.) parte opponente ha rilevato l'assenza del nominativo di Intrum Italy S.p.A., al pari di quello del presunto



“debitore ceduto” sig. _____, in alcuna Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale depositata dalla convenuta opposta. Parte opponente ha riferito che in sede monitoria la società ricorrente avrebbe operato una ricostruzione dei fatti partendo da un contraente erroneo (Centro Leasing S.p.A. anziché Intesa Leasing S.p.A), riferendosi di conseguenza a società estranee rispetto alla fattispecie in esame. Pertanto non vi sarebbe, a dire dell’opponente, alcun titolo che possa giustificare l’azione monitoria promossa da Intrum Italy S.p.A. nei confronti del Sig. Felisi.

Quanto al secondo punto (nullità delle procure in data 10.07.2019 e 28.11.2022) l’opponente ha rilevato che la procura del 10.07.2019 a rogito del Notaio Andrea De Costa (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio) risulta affetta da nullità per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto, in violazione degli artt. 1418, 1346 e 1324 c.c., considerato che la stessa non specifica né delinea in modo sufficiente il proprio perimetro, il proprio oggetto nonché il proprio ambito di applicazione, non essendo dato comprendere, a dire dell’opponente, a quali “rapporti giuridici attivi o passivi” la stessa si riferisca; tale procura ha conferito al dott. Gianni il potere di “porre in essere tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell’attività di amministrazione, gestione, incasso e del generale ambito delle azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse ai crediti, di cui la Mandante è e/o sarà titolare, in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni posizione di credito e ogni rapporto giuridico attivo o passivo” (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio). Contestazioni analoghe ha svolto l’opponente anche in relazione alla procura del 28.11.2022 posta alla base dell’intervento spiegato da Alicudi SPV S.r.l. (vedasi allegato alla comparsa di costituzione), sul rilievo che nemmeno tale procura risulterebbe rispettosa delle previsioni dettate dagli artt. 1418, 1346 e 1324 c.c., non specificando in maniera sufficiente il proprio perimetro e ambito di applicazione.

Parte opponente ha asserito che in sede monitoria la ricorrente avrebbe citato un contratto sottoscritto in data diversa (24.04.2007), da un soggetto diverso (Centro Leasing S.p.A.) e avente ad oggetto un bene diverso (catamarano Lagoon 550 matricola scafo n. FRCN50029J607) rispetto a quello effettivamente sottoscritto dal sig. _____ in data 23.04.2007 con Intesa Leasing S.p.A., avente ad oggetto un catamarano Lagoon 500 matricola scafo n. FR-CNB50029J607; ha inoltre contestato che non sia stato prodotto alcun documento che giustifichi la legittimazione della società ricorrente o in cui si riscontri il nominativo del debitore ceduto sig. _____ oltre alla nullità per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto delle procure del 10.07.2019 e del 28.11.2022. Queste le argomentazioni specifiche dell’opponente a sostegno della carenza e del difetto di legittimazione di Intrum Italy S.p.A.



Sentenza n. 4414/2023 pubbl. il 25/05/2023

RG n. 41362/2020

Repert. n. 5006/2023 del 29/05/2023

In relazione alle difformità contestate da parte opponente relativamente alla data e all'oggetto del contratto di locazione finanziaria, per cui è causa, sull'assunto che il sig. Felisi avrebbe sottoscritto un contratto diverso per oggetto e per data, si rileva che il contratto di locazione finanziaria e il contratto di compravendita, nonché il verbale di consegna (vedasi docc. nn. 5, 6 e 7 fascicolo monitorio) identificano con precisione il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria (*meglio descritti nel contratto di compravendita Rep. n. 166.410 e Racc. n. 32.485 del 23.04.2007, a rogito del dott. Enrico Chiodi Daelli, Notaio in Milano e nel verbale di consegna e collaudo*, vedasi pag. 3 ricorso per decreto ingiuntivo); la documentazione contrattuale allegata al ricorso, a prescindere dal fatto che nel ricorso sia indicato un bene diverso (catamarano Lagoon 550 matricola scafo n. FRCN50029J607, anziché catamarano Lagoon 500 matricola scafo FR-CNB50029J607) non è stata oggetto di contestazione, ritenendosi pertanto faccia fede quanto indicato nel contratto di locazione finanziaria, in quello di compravendita e nel verbale di consegna del bene (vedasi docc. nn. 5, 6 e 7 fascicolo monitorio).

Quanto alle contestazioni relative alla legittimazione attiva di Intrum Italy S.p.A. ai fini della procedura monitoria, sull'assunto della nullità della procura speciale del 10.07.2019 e di quella del 28.11.2022, per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto della stessa, occorre fare un breve *excursus* sulle vicende societarie che hanno condotto il ricorrente ad agire in via monitoria.

Mediocredito Italiano S.p.A. per atto di fusione in data 20 dicembre 2013 (a rep. n. 202 e racc. n. 137 Notaio Carlotta Dorina Stella Marchetti di Milano) ha incorporato Leasint S.p.A., già Intesa Leasing S.p.A., per variazione della propria ragione sociale a seguito di ulteriore fusione per incorporazione di Sanpaolo Leasint S.p.A. in Intesa Leasing S.p.A., nonché ad esito del conferimento da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. a favore della società Leasint S.p.A. del 27 dicembre 2013 (a rep. 10619 e racc. 5452 Notaio Carlo Marchetti di Milano) del ramo d'azienda costituito dall'aggregato delle attività e passività funzionale allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di leasing, ad essa rivenienti dall'incorporazione della società Centro Leasing S.p.A. per atto di fusione del 20 dicembre 2013 a rep. n. 201 e racc. n. 136 dott. Carlotta Dorina Stella Marchetti, Notaio in Milano (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio e doc. n. 16 fascicolo convenuta opposta).

Mediocredito Italiano S.p.a. è stata oggetto di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.a., con atto REP. 15286 RACC. 8188 del 30.10.2019 (vedasi doc. n. 16 fascicolo convenuta opposta), la quale in data 27.11.2018 (vedasi doc. n. 17 fascicolo convenuta opposta), ha conferito procura a Tersia S.p.a. (REP. 7681 RACC. 2115). In data 14.12.2018, Tersia S.p.a. ha poi assunto la denominazione di Intrum Italy S.p.a. (vedasi doc. n. 18 fascicolo convenuta opposta).



La società Alicudi SPV S.r.l. ha sottoscritto un contratto di cessione di crediti in data 21 ottobre 2022 con Intesa Sanpaolo S.p.A. e Intesa Sanpaolo Provis S.p.A.; in forza del Contratto di Cessione Crediti, con effetti giuridici al 24.10.2022 ed effetti economici decorrenti dal 31.12.2021, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato *pro soluto* dalle Cedenti, taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Valutazione, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati dalle Cedenti e derivanti da contratti di leasing e altresì da contratti di finanziamento (vedasi allegato D alla comparsa di costituzione e intervento *ex art.* 111 c.p.c. telematicamente depositata in data 31.10.2023).

Inoltre, la società Alicudi LeaseCo S.r.l. ha acquistato, *pro soluto*, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.1, commi 4 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia giuridica in data 24.10.2022, da ciascuna Cedente, i rapporti giuridici derivanti dai Contratti di *Leasing*, ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità dei beni oggetto di tali Contratti di *Leasing* ivi indicati, le garanzie specificamente ed esclusivamente connesse ed accessorie a questi che alla data del 24 ottobre 2022 risultavano nella titolarità della relativa Cedente, nonché i diritti e le obbligazioni di ciascuna Cedente nei confronti della SPV derivanti da un contratto di gestione stipulato in data 21 ottobre 2022 tra le Cedenti e la SPV avente ad oggetto la gestione e la valorizzazione dei beni *leasing* e dei rapporti giuridici (i "Rapporti e Beni") (vedasi allegato E alla comparsa di costituzione e intervento *ex art.* 111 c.p.c. telematicamente depositata in data 31.10.2023).

Le predette informazioni orientative relative a ciascuno dei Crediti e dei Rapporti e Beni, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sui siti internet <https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/> e www.intesasanpaolo.com e resteranno a disposizione fino all'estinzione di ciascun Credito ceduto (vedasi allegati D-E alla comparsa di costituzione e intervento *ex art.* 111 c.p.c. telematicamente depositata in data 31.10.2023).

Alicudi SPV S.r.l. e Alicudi LeaseCo S.r.l. hanno conferito procura speciale a Intrum Italy S.p.A. (vedasi allegato A alla comparsa di costituzione e intervento *ex art.* 111 c.p.c. telematicamente depositata in data 31.10.2023), affinché possa, in nome e per conto di ciascuna società, compiere tutti gli atti ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni per la migliore realizzazione dell'incarico:

(i) di riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre dei crediti di natura non *performing* - derivanti dai contratti di *leasing* - dei quali SPV è divenuta titolare nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti (l'"Operazione") e diritti collegati (i "Crediti"), nonché



(ii) di gestire i beni oggetto dei contratti di leasing collegati ai Crediti dei quali LeaseCo è divenuta titolare nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti e diritti collegati (i "Beni"), con il correlativo potere di stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c., nonché

(iii) di gestire e/o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali, già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente alla data della procura speciale (28.11.2022), con riferimento ai Crediti e ai Beni nei confronti dei debitori ceduti e/o dei garanti e/o degli aventi causa di detti debitori ceduti e garanti.

Tra i predetti Crediti è presente quello vantato nei confronti di _____ Utilizzatore nel contratto di leasing n. n. 882117/001 del 23.04.2007 per il quale è causa.

Si evidenzia come la procura speciale del 10.07.2019 e quella in data 28.11.2022 (vedasi docc. nn. 3 fascicolo monitorio e allegati A-B alla comparsa di costituzione e intervento *ex art.* 111 c.p.c. telematicamente depositata in data 31.10.2023), oggetto di contestazione, non abbiano in alcun modo un oggetto indeterminato e/o indeterminabile che possa minarne la validità ed efficacia, dal momento che i procuratori nominati hanno i più ampi poteri in relazione alle azioni volte alla tutela del credito, anche mediante l'avvio di azioni giudiziali, come il procedimento monitorio con il quale è stato istaurato il presente contenzioso, volto ad ottenere il pagamento di quanto non corrisposto dal sig. Felisi in relazione al contratto di locazione finanziaria.

In ragione di tutto quanto sopra esposto e documentalmente riscontrato, deve ritenersi Intrum Italy S.p.A. legittimata processuale nel giudizio monitorio.

Nel merito della causa parte attrice opponente ha contestato l'inesistenza, l'insussistenza e l'erroneità del credito monitoriamente azionato. Le doglianze dell'opponente riguardano: a) la discrasia tra il minor tasso interno di attualizzazione pattuito nel contratto in data 23.04.2023 e quello maggiore applicato dall'Istituto nel corso del rapporto; b) l'indeterminatezza dei tassi di mora contrattualmente previsti; c) l'illegittima applicazione di spese, commissioni non pattuiti e l'erroneità della pattuizione della penale; d) l'omessa pattuizione e determinazione del piano di ammortamento e delle modalità di rimborso del capitale.

Parte opponente, in relazione al primo aspetto, ha rilevato la discrasia tra il minor Tasso Interno di Attualizzazione indicato nel Contratto (pari al 5,46%) e quello maggiore applicato dall'Istituto concedente nel corso del rapporto (corrispondente al 5,5987%). Parte opponente ha affermato che da detta discrasia tra il minor Tasso Interno di Attualizzazione indicato nel Contratto del 23.04.2007 e quello maggiore applicato nel corso del rapporto, deriverebbe, in forza dell'art. 117, settimo comma,



del TUB, l'applicazione del tasso sostitutivo BOT (in misura pari al tasso minimo BOT a 12 mesi nell'anno precedente la conclusione dell'operazione), con conseguente diritto per l'attore ad ottenere l'enucleazione della differenza tra i maggiori canoni di locazione effettivamente corrisposti in favore dell'Istituto e quelli ricalcolati al predetto tasso sostitutivo.

Quanto alla conseguente applicabilità dell'art. 117, comma 7, TUB, sostenuta dall'opponente, sulla scorta che il tasso leasing non coinciderebbe con il tasso effettivo praticato devono farsi alcune considerazioni.

L'art. 117 TUB intende sanzionare la violazione dell'onere di stipulare contratti trasparenti con la clientela, nell'ottica generale di imporre agli intermediari un comportamento genuino che aumenti il flusso informativo e la comprensibilità del contratto.

Dalla lettura di tale articolo si evince, tuttavia, che il rimedio della nullità può trovare applicazione solo in due casi distinti: i) se il contratto non indica il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticata, inclusi, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora; ii) se il contratto determina il tasso d'interesse facendo rinvio agli usi.

Qualunque eccezione di nullità basata sulla circostanza che nei contratti di locazione finanziaria è indicato il solo tasso leasing, con conseguente indeterminatezza (o indeterminabilità) del tasso applicato in caso di mancata indicazione del TAEG o dell'ISC, offre una lettura estensiva del campo di applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB.

La giurisprudenza maggioritaria intervenuta in materia ritiene che il contratto di leasing deve riportare il TAEG/ISC solo se il contratto rientra nel *genus* del credito al consumo, dunque, laddove il contratto di locazione finanziaria sia stato stipulato da un soggetto che riveste la qualifica di consumatore; negli altri casi, invece, il contratto deve riportare solo il tasso leasing, ossia il TAN.

Nessuna norma del nostro ordinamento impone di inserire il TAEG/ISC nei contratti di leasing sottoscritti da imprenditori e professionisti.

Del resto, questa è proprio la linea tracciata da Banca d'Italia con le sue Istruzioni di Vigilanza, tenuto altresì conto di quanto affermato dall'articolo 9, comma 2, della Delibera CICR del 4 marzo 2003: "La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragioni delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".



Il combinato disposto tra le fonti sopra richiamate ci porta quindi ad affermare che i contratti di leasing stipulati con soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore non devono riportare il TAEG/ISC ma solo il tasso leasing.

Il che è principio confermato tanto dall'Arbitro Bancario Finanziario quanto dalla giurisprudenza di merito.

In questo contesto, tra l'altro, la giurisprudenza ha avuto anche modo di affermare che, in ogni caso, né l'omessa indicazione del TAEG/ISC e né, tantomeno, la difformità tra il tasso leasing indicato e il tasso effettivamente praticato potrebbero avere un impatto sul contratto di locazione finanziaria in termini di nullità.

Peraltro, proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, si segnala la decisione della Suprema Corte del 12/05/2021, n. 12889, secondo cui la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce una violazione dell'art. 117 TUB, sempreché il tasso leasing effettivamente applicato sia determinabile.

In sintesi, la decisione afferma che ai fini dell'applicabilità dell'art. 117, comma 7, TUB è necessario comprendere se il tasso leasing pattuito sia sostanzialmente determinabile, del caso anche facendo ricorso a calcoli matematici, e ciò in quanto la clausola di determinazione del tasso d'interesse è valida – e determinabile – se permette di ricavare il tasso mediante criteri prestabiliti ed estrinseci (cfr. Cass., 30/03/2018, n. 8028).

Più nello specifico, la pronuncia ricorda che il tasso d'interesse è *determinabile per relationem*, attraverso il richiamo di elementi oggettivi, funzionali e non determinati unilateralmente dalla banca (cfr. Cass., 26/06/2019, n. 17110), dal momento che la ratio dell'art. 117 TUB è quella di porre il cliente nella condizione di conoscere con chiarezza i costi contrattuali e tale traguardo può essere raggiunto anche indirettamente (cfr. Cass., 19/05/2010, n. 12276).

Il contratto di leasing rispetta l'art. 117 TUB se il tasso leasing è determinabile *per relationem*, con la conseguenza che la violazione dell'art. 117 TUB – e l'applicazione del relativo comma 7 – sussiste solo nel caso in cui il tasso non sia stato pattuito, oppure, se la relativa pattuizione rappresenta un costo sostanzialmente indeterminato ed inespresso.

Questa la motivazione espressa nella decisione della Cassazione: “La determinabilità *per relationem* dei tassi di leasing escluderebbe dunque la irrogazione della sanzione sostitutiva applicata nel caso di specie, riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione [omissis] ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare



del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità del pagamento, si da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato.”

La linea tracciata dalla Cassazione con la decisione del 12/05/2021, n. 12889, appare dunque più aderente alla ratio dell'art. 117 TUB, nella misura in cui valorizza la finalità concreta della norma che, in sintesi, mira ad aumentare la trasparenza del contratto senza tuttavia dimenticare che la trasparenza può essere garantita anche in via mediata, attraverso il ricorso a criteri rappresentativi e/o matematici che, seppur in via indiretta, mettano il cliente/utilizzatore nella condizione di comprendere il costo dell'operazione di locazione finanziaria.

Le conclusioni a cui è giunto il CTU - il quale ha operato con rigore, ha giustificato ogni sua affermazione, segnalando la letteratura specialistica utilizzata - devono ritenersi pienamente condivisibili poiché congruamente motivate e immuni da vizi logici, tant'è che il contenuto argomentativo della relazione peritale, depositata telematicamente in data 31.10.2022, di cui viene affermata la correttezza, può essere qui richiamato *per relationem*. Il CTU, la dott.ssa Angela Campochiaro, dopo un accurato esame, ha rilevato che in generale ciascun tasso può essere espresso sia sotto forma di tasso nominale che di tasso effettivo i quali si configurano come tassi equivalenti tra loro nella sostanza ma diversi nella modalità di calcolo in quanto il T.A.E., a differenza del T.A.N., tiene conto del pagamento infrannuale dei canoni (e di altri costi). Infatti il tasso annuo nominale (T.A.N.) indica il costo degli interessi che devono essere corrisposti per la somma del credito richiesta, non considerando invece altre spese (come ad esempio oneri di gestione, commissioni etc...) o l'effetto del pagamento infrannuale dei canoni; indica pertanto il costo teorico per chi prende a prestito del denaro ed il rendimento, teorico anch'esso, per chi lo presta. Il tasso annuo effettivo (T.A.E.) indica invece l'importo che il cliente deve realmente pagare, tenuto conto di tutti gli oneri e le spese connesse al credito ed anche del fattore tempo (cioè la periodicità delle rate). Pertanto rappresenta il termine di paragone tra i costi di diverse offerte. In matematica finanziaria due tassi, relativi a periodi diversi di capitalizzazione, si dicono equivalenti se, a parità di capitale iniziale e di periodo di applicazione, producono lo stesso montante, ovvero gli stessi interessi. Pertanto attraverso le formule di equivalenza finanziaria se si conosce il tasso nominale si può determinare l'equivalente tasso effettivo e viceversa.

In questo caso il tasso indicato in contratto (5,46%) è il T.A.N. Il tasso effettivo calcolato, equivalente al T.A.N. di 5,46%, è pari al 5,5987%. Il CTU ha provveduto a calcolare il T.A.N., tasso annuo nominale, applicato al leasing in esame al momento della stipula per verificarne la corrispondenza con quanto indicato in contratto. Per fare ciò il C.T.U., vista la mancanza in atti del piano di ammortamento originario, ha provveduto a ricostruirlo sulla base delle condizioni riportate in contratto. Quindi, tenuto



conto delle condizioni contrattuali (importo nominale del finanziamento, importo dei canoni e durata) e stato sviluppato il piano allegato n. 3 alla perizia. Il C.T.U., ha poi provveduto ad aggiornare tutti i flussi di cassa ottenendo come risultato il tasso pari al 5,5987%. Tale tasso è il T.A.E. in quanto risente del fattore tempo (pagamento mensile dei canoni) e pertanto deve essere trasformato nel relativo T.A.N. equivalente (che non tiene conto della periodicità dei pagamenti). Pertanto nel caso in esame, il T.A.N. alla stipula (derivante dalle condizioni economiche pattuite) come appena calcolato è risultato essere pari a quello indicato in contratto.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte pertanto, devono essere disattese le doglianze dell'opponente, a sostegno dell'inesistenza e/o insussistenza e/o erroneità del credito azionato a causa della discrasia tra il tasso di attualizzazione pattuito e quello effettivamente applicato.

L'opponente ha contestato l'illegittima applicazione di spese, commissioni e oneri non pattuiti, che hanno comportato a carico dell'attore opponente maggiori costi.

Alla luce delle risultanze della CTU, considerato che il tasso leasing si calcola prendendo in considerazione i canoni ed il prezzo dell'opzione finale di acquisto pattuiti nella loro interezza, al fine di ottenere il tasso indicato in contratto derivante dall'operazione di finanziamento in oggetto è necessario verificare che la Banca abbia addebitato al sig. _____, quali canoni, quelli esattamente corrispondenti all'importo pattuito.

L'analisi del CTU, sulla base dell'estratto conto al 29.01.2020 (vedasi doc. n. 8 fascicolo attore opponente), ha portato a ritenere che il Sig. _____ abbia corrisposto per il canone anticipato e per le prime 12 rate, importi maggiori rispetto a quelli indicati in contratto. Il CTU ha evidenziato che non è possibile conoscere il dettaglio dell'addebito effettivo al fine di stornare eventuali costi aggiuntivi non inerenti al canone in quanto non sono presenti in atti altri documenti, come ad esempio le fatture, da cui poter verificare le varie voci componenti gli importi addebitati. Pertanto gli importi indicati sono stati considerati nella loro interezza quali canoni corrisposti.

Dunque poiché gli importi addebitati (e di conseguenza anche il tasso leasing) non corrispondono a quanto pattuito, il C.T.U. ha provveduto ad effettuare i conteggi richiesti rideterminando i rapporti dare/avere tra le parti in due ipotesi, delle quali la prima (considerando il piano d'ammortamento al tasso contrattuale, escludendo gli importi non pattuiti) deve ritenersi corretta.

Quantificata la differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto secondo il piano di ammortamento originario, precisato che il totale dei versamenti effettuati dal Sig. _____ è stato ricavato dall'estratto conto al 29.01.2020 (vedasi doc. n. 8 fascicolo attore opponente) è emerso che l'Utilizzatore ha



effettuato pagamenti relativi a n. 95 rate (più il canone anticipato) per un importo totale di Euro 548.172,16 (vedasi dettaglio riportato nell'allegato n. 4 alla perizia).

Si evidenzia che, non essendo presente in atti alcun documento che indichi il *quantum* di ciascun canone da imputare a capitale e ad interessi, al fine di confrontare gli importi è stata considerata l'imputazione derivante dal piano d'ammortamento originario ricostruito dal C.T.U. sulla base delle condizioni contrattuali (allegato n. 3 alla perizia).

E' stato posto a confronto il totale corrisposto con quanto avrebbe dovuto pagare l'utilizzatore secondo il piano d'ammortamento originario ricalcolato sulla base delle condizioni contrattuali posto in allegato n. 3 alla perizia e sono state mantenute invariate le spese addebitate per interessi di mora corrisposti e le altre spese come risultanti dall'estratto conto al 29.01.2020 (vedasi doc. n. 8 fascicolo attore opponente).

Alla luce di queste considerazioni il richiedente avrebbe pagato fino alla rata n. 95 un importo totale di Euro 525.502,16 pervenendo ad una differenza a favore dell'Utilizzatore di Euro 22.670,00 (Euro 548.172,16 – Euro 525.502,16).

Tale importo deve detrarsi dal debito che il Sig. [redacted] ha nei confronti della Banca, a seguito della risoluzione del contratto in data 09.11.2015, pari ad Euro 140.282,52.

Alla luce della documentazione in atti e delle considerazioni svolte dal CTU deve ritenersi che i criteri per il calcolo degli interessi di mora risultano determinati e determinabili vista la pattuizione dell'art. 22 delle Condizioni Generali e che al punto 3 delle condizioni particolari è descritta la procedura per l'individuazione del tasso ed il calcolo dei medesimi. Le clausole così come pattuite portano all'individuazione univoca della misura del tasso di mora da prendere in considerazione per il conteggio il quale non è altro che il tasso soglia *pro tempore* vigente per la categoria "Leasing". Tale tasso alla stipula è pari al 9,51% (TEGM al 23/04/07 per Leasing di importo superiore ad Euro 50.000,00 pari al 6,34% * 1,5). Stesse considerazioni per la presenza in contratto di tutti gli elementi necessari al fine del calcolo degli eventuali interessi di prefinanziamento.

Parte attrice opponente ha rilevato che nel contratto di locazione finanziaria in questione non è presente alcuna pattuizione o determinazione relativa al piano di ammortamento (se alla francese, all'italiana oppure alla tedesca) e alle modalità di restituzione del capitale erogato dall'Istituto concedente. Sulla base di tale assunto ha invocato il vizio del consenso del sig. [redacted], il quale non è stato messo nelle condizioni di conoscere a priori la quota di capitale residua da rimborsare a determinate scadenze né, tantomeno, la composizione di ogni singola rata (quota di capitale e quale quota di interessi), con



conseguente nullità ed invalidità delle clausole e condizioni relative all'ammortamento del capitale, ai sensi degli artt. 1346, 1418, 1419 e 1284 c.c. Ha richiamato, quale conseguenza il diritto per l'odierno opponente di ottenere la sostituzione del piano di ammortamento "alla francese" – deciso unilateralmente e "a posteriori" dall'Istituto concedente – con uno "alla italiana".

Da quanto in atti e alla luce delle risultanze della CTU è emerso che non è presente in atti il relativo piano di ammortamento (vedasi pagina 12 dell'elaborato peritale). Dalla documentazione in atti non risulta in maniera esplicita l'avvenuto accordo sulla tipologia del piano. Difatti in atti manca altresì l'eventuale documentazione precontrattuale dalla quale desumere la volontà negoziale delle Parti e dal contratto del 23.04.2007 non risulta l'indicazione della tipologia del piano di ammortamento adottato. Dunque, per le ragioni sopra illustrate è possibile ritenere che il sig. _____ non fosse consapevole della tipologia di piano d'ammortamento derivante dalle condizioni di rimborso pattuite.

il C.T.U., sulla base pertanto delle indicazioni ricevute dal giudice, ha correttamente provveduto a quantificare la differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto sulla base del piano di ammortamento italiano ricalcolato al tasso legale, effettuando il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale vigente alla stipula del contratto (2,50%) e successivamente a quantificare eventuali differenze. Dalle risultanze sopra ottenute si è pervenuti ad una differenza a favore dell'utilizzatore di Euro 102.294,53 (Euro 548.172,16 – Euro 445.877,63). Tale importo è da detrarre dal debito che il sig. _____ ha nei confronti della Banca.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il sig. _____ dovrà provvedere al pagamento della somma di Euro 15.317,99 (Euro 140.282,52 meno 22.670,00 e meno ancora 102.294,53), a titolo di canoni scaduti e insoluti in costanza di rapporto per il contratto per il quale è causa, il tutto oltre interessi convenzionali di mora, tenuto conto di quanto ricavato dalla vendita del bene a terzi. In relazione alle contestazioni dell'opponente sul fatto che la controparte abbia omissis la clausola di stile, nelle proprie richieste conclusive, di "condanna al pagamento di una somma maggiore o minore" rispetto a quella richiesta, oggetto del decreto ingiuntivo, deve ritenersi che nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro sia sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione.

Per le ragioni tutte sopra esposte il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento di Euro 15.317,99 per il contratto di locazione finanziaria n. 882117/001 (vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio), oltre interessi convenzionali di mora da calcolarsi dalla domanda sino al saldo.



Le spese di lite relative al rapporto processuale convenuta opposta-interveniente devono ritenersi compensate; quelle relative al rapporto attrice opponente – convenuta opposta, in ragione della parziale soccombenza, vanno compensate per due terzi. Il residuo terzo va posto a carico dell'opponente e si determina come da dispositivo, avuto riguardo all'attività svolta, previa riduzione del 50% degli importi relativi alla fase decisoria, avuto riguardo alla procedura di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c. e all'assenza di memorie conclusionali e di replica (limitandosi le parti al deposito di sole brevi note conclusive).

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 6642 (R.G. 4649/2020), emesso dal Tribunale di Milano in data 16.03-18.06.2020, promossa da
nei confronti di Intrum Italy S.p.A. e di Alicudi SPV S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, così

dispone

accoglie parzialmente l'opposizione proposta e per l'effetto

1. revoca il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo n. 6642/2020, R.G. n. 4649/2020, emesso dal Tribunale di Milano in data 16.03-18.06.2020;
2. condanna parte opponente al pagamento della somma di Euro 15.317,99 nei confronti della convenuta opposta e della interveniente, per il contratto n. n. 882117/001, oltre interessi convenzionali di mora dalla domanda sino al saldo;
3. compensa totalmente le spese di lite tra convenuta opposta e interveniente e compensa per due terzi le spese di lite relativamente al rapporto processuale intercorso tra la parte attrice opponente e le parti convenuta opposta e interveniente e condanna la parte opponente a rifondere il residuo terzo alle parti convenuta opposta e interveniente, liquidato in Euro 3.992,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori *ex lege*;

Milano, 25 Maggio 2023, lettura della sentenza ad ore 15.20, allegata al verbale di udienza.

Il Giudice
dott. Cinzia Cassone

